



COMUNE DI VIGODARZERE

Provincia di Padova

SETTORE TECNICO

- Servizio 4° - Sportello Unico Attività Produttive/Commercio
tel. 049/8888336 - fax. 049/8888365

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE AGENZIE D'AFFARI

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 11.4.2006

Publicato Albo Pretorio dal 26 aprile 2006 all'11 maggio 2006

INDICE

| | | |
|---------|--|--------|
| Art. 1 | Oggetto del Regolamento | pag. 3 |
| Art. 2 | Esclusioni | pag. 3 |
| Art. 3 | Caratteristiche | pag. 3 |
| Art. 4 | Requisiti soggettivi | pag. 3 |
| Art. 5 | Dichiarazione di inizio attività | pag. 4 |
| Art. 6 | Efficacia della dichiarazione di inizio attività | pag. 4 |
| Art. 7 | Decadenza della dichiarazione di inizio attività | pag. 4 |
| Art. 8 | Requisiti dei locali | pag. 5 |
| Art. 9 | Trasferimento della sede dell'attività o modifica sostanziale dei locali | pag. 5 |
| Art. 10 | Cessazione dell'attività | pag. 5 |
| Art. 11 | Norme finali – entrata in vigore | pag. 5 |

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività così definite dall'articolo 115 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e dall'art. 205 del R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 Giugno 1931 n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza".

Per agenzie pubbliche od uffici pubblici di affari si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore".

Articolo 2 - Esclusioni

Non rientrano nelle agenzie d'affari, le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935 n° 1349 ed in genere le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

Sono escluse, inoltre:

- le agenzie di viaggi e turismo
- le agenzie di pegno e pubblici incanti
- le agenzie di intermediazione immobiliare
- le agenzie pubblicitarie
- le agenzie di collocamento, spedizione e trasporto

Articolo 3 - Caratteristiche

I quattro aspetti fondamentali per qualificare o identificare una agenzia d'affari sottoposta alla legge di Pubblica Sicurezza sono:

1. che l'attività sia svolta con carattere di abitualità e quindi non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
2. l'offerta pubblica, cioè un'offerta di prestazione rivolta a chiunque;
3. la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione;
4. il fine di lucro, cioè l'attività svolta a carattere imprenditoriale.

Articolo 4 -Requisiti soggettivi

Il soggetto interessato ad intraprendere questo tipo di attività deve possedere i requisiti di cui all'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e cioè:

1. non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e in caso contrario avere ottenuto la riabilitazione;
2. non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Può essere negato l'esercizio di tale attività a coloro i quali:

- hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico
- hanno riportato condanne per i delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità

Articolo 5 - Dichiarazione di inizio attività

Per poter esercitare l'attività occorre presentare al Comune, sede dell'attività, una dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 241/90 come modificata dalla L. 80/2005, da effettuarsi su apposita modulistica.

La dichiarazione deve contenere:

- a) dati anagrafici del denunciante
- b) dati dell'impresa
- c) numero del Codice Fiscale e numero di Partita I.V.A.
- d) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività e dichiarazione di disponibilità degli stessi
- e) indicazione dettagliata del tipo di attività svolta
- f) nomina dell'eventuale rappresentante.

Devono essere allegati:

- a) planimetria in scala 1:100 dei locali da cui si rilevi la superficie totale e la destinazione d'uso;
- b) certificato di prevenzione incendi (qualora la superficie totale lorda dell'esercizio superi i 400 mq.);
- c) certificato di agibilità rilasciato dal Comune o attestazione di agibilità;
- d) autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del titolare
- e) accettazione della nomina e autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del/i rappresentante/i se nominati, da effettuarsi sull'apposito stampato
- f) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai fini dell'autocertificazione è richiesto il numero del permesso, l'autorità che l'ha rilasciato, la data di rilascio, la data di scadenza ed il motivo del rilascio) nel caso in cui il titolare d'impresa e/o il rappresentante siano cittadini stranieri
- g) tabella delle operazioni con relative tariffe, in duplice copia di cui una in bollo;
- h) registro degli affari da vidimarsi a cura dell'Ufficio Commercio, con allegata 1 marca da bollo ogni 100 pagine (registro non obbligatorio per beni privi di valore o di valore esiguo quantificabile in 50 euro cadauno);
- i) per le attività assimilabili a quelle commerciali (vendita conto terzi) l'orario di vendita;
- l) copia del contratto di affitto dei locali, regolarmente registrato;
- m) se trattasi di società: atto costitutivo dalla quale risulti che i componenti la società hanno conferito al richiedente la facoltà di intestarsi il titolo di polizza e che l'attività richiesta sia inserita nell'oggetto sociale;

Articolo 6 - Efficacia della dichiarazione di inizio attività

La dichiarazione di inizio attività diviene efficace trascorsi almeno trenta giorni dall'avvenuta presentazione al protocollo comunale così come previsto dall'art. 19 della L. 241/90, modificato dalla L. 80/2005.

Articolo 7 - Decadenza della dichiarazione di inizio attività

La dichiarazione di inizio attività decade in caso di mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti e nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 8 - Requisiti dei locali

Per esercitare l'attività di agenzia d'affari, occorre che i locali abbiano destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore e cioè:

1. direzionale;
2. commerciale;

E' consentito l'esercizio dell'attività di agenzia d'affari in locali ad uso artigianale, solo se l'imprenditore artigiano dichiara che trattasi di attività secondaria, accessoria all'attività artigianale (a titolo di esempio: titolare di officina meccanica che intende effettuare attività di agenzia d'affari per la vendita di auto usate su procura di terzi).

Le attività oggetto del presente regolamento sono insediabili in zone territoriali omogenee Z.T.O. del vigente strumento urbanistico che ammettono tale tipologia.

Articolo 9 - Trasferimento della sede dell'attività o modifica sostanziale dei locali

Nel caso di trasferimento ad altra sede dell'attività o di modifica sostanziale dei locali, occorre presentare comunicazione di variazione al Comune, attestante l'esistenza dei requisiti dei locali previsti all'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 10 - Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune con apposita modulistica.

Articolo 11 – Norme finali – entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della delibera che lo approva, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. Entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.